



ANDREA CANNONE*

LE CLAUSOLE RELATIVE ALLA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NEGLI ACCORDI DI DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI MARINI NEL MEDITERRANEO ORIENTALE: UNA RASSEGNA

SOMMARIO: 1. Il Memorandum di Intesa tra Turchia e Governo di Accordo nazionale Libico. – 2. Le clausole relative alla soluzione delle controversie contenute negli accordi di delimitazione degli spazi marini conclusi da Cipro, Grecia, Libano ed Egitto. – 3. Una valutazione complessiva.

1. *Il Memorandum di Intesa tra Turchia e Governo di Accordo nazionale Libico*

Il Memorandum di Intesa concluso tra Turchia e Governo di Accordo Nazionale Libico sulla delimitazione degli spazi di giurisdizione marittima nel Mediterraneo (Istanbul, 27 novembre 2019)¹ costituisce un accordo internazionale che ha sollevato notevoli discussioni circa la sua legittimità da parte di alcuni Stati che si affacciano nel Mediterraneo² i quali ritengono che i propri interessi siano stati in qualche modo intaccati dal predetto accordo³.

La circostanza che Turchia e Libia non risultano vincolate dalla Convenzione sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS) avendo il secondo Stato solo firmato e il primo Stato neppure apposto la firma rende interessante una verifica circa la riconducibilità o meno delle disposizioni pattuite tra i due Stati alla disciplina desumibile dalla Convenzione del 1982, con riferimento alle regole sostanziali e all'articolato sistema di soluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione in essa previsto.

* Già Professore ordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

¹ Il testo, con annessa carta marittima, è in *Law of the Sea Bulletin n. 104*, 2021, p. 15 ss.: https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/Turkey_1112_2019_%28HC%29_MoU_Libya-Delimitation-areas-Mediterranean.pdf.

² Risulta così confermato il rilievo già fatto in dottrina secondo cui «La prassi degli accordi di delimitazione relativi al Mediterraneo ha ... mostrato che difficilmente una delimitazione effettuata in via bilaterale sfugge alle contestazioni degli Stati terzi, sempre, di necessità, molto vicini alla zona delimitata»: G. CATALDI, *Le zone marittime del Mediterraneo: problemi di gestione e di delimitazione*, in E. TRIGGIANI (a cura di), *Europa e Mediterraneo. Le regole per la costruzione di una società integrata*, XIV Convegno SIDI, Bari 18-19 giugno 2009, Napoli, p. 125 ss., in specie p. 129.

³ Vedi in argomento di recente S. CAMPANALE, *La delimitazione degli spazi marini nel Mediterraneo orientale. Il diritto del mare in un contesto politico complesso*, in *Com. int.*, 2024, p. 237 ss.

In proposito va rilevato che nel preambolo del Memorandum non vi è alcun richiamo alla Convenzione sul diritto del mare del 1982 e ai procedimenti di soluzione delle controversie in essa previsti bensì, dopo un iniziale riferimento ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, si fa solo un riferimento alle rispettive aree marittime del Mediterraneo in cui le parti esercitano sovranità, diritti sovrani e/o giurisdizione in conformità alle norme di diritto internazionale applicabili. Tuttavia è evidente che tale riferimento è mutuato dalla previsione contenuta nell'art. 56 della Convenzione sul diritto del mare che appunto prevede per lo Stato costiero, rispetto alla zona economica esclusiva diritti sovrani rispetto alle risorse naturali biologiche o non biologiche presenti sul suolo marino, sul sottosuolo marino e sulle acque sovrastanti (par. 1 lett. a)) e giurisdizione rispetto alla costituzione e utilizzo di isole artificiali, installazioni e strutture, ricerca scientifica marina e protezione e preservazione dell'ambiente marino (par. 1 lett. b) i), ii), iii)).

Analoga assenza di richiami alla Convenzione sul diritto del mare del 1982 è riscontrabile nell'art. IV che in tema di soluzione delle controversie tra le parti contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione del Memorandum prevede l'utilizzo del negoziato (*diplomatic channels*) in uno spirito di reciproca comprensione e cooperazione in conformità all'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite⁴.

2. Le clausole relative alla soluzione delle controversie contenute negli accordi di delimitazione degli spazi marini conclusi da Cipro, Grecia, Libano ed Egitto

Alla luce di tali disposizioni pare interessante procedere a una verifica dell'atteggiamento assunto dagli Stati presenti nel Mar Mediterraneo e coinvolti da tale Memorandum che hanno concluso precedentemente o successivamente accordi di delimitazione degli spazi marini, in particolare Cipro, Grecia, Libano, Egitto, sia in generale rispetto alla Convenzione del diritto del mare e sia rispetto alle scelte operate nelle clausole concernenti la soluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dei predetti accordi di delimitazione.

Si tratta dell'Accordo di delimitazione della zona economica esclusiva tra Cipro ed Egitto (Il Cairo, 17 febbraio 2003), l'Accordo tra Cipro e Libano sulla delimitazione delle zone economiche esclusive (Beirut, 17 gennaio 2007), l'Accordo tra Cipro e Israele (Nicosia, 17 dicembre 2010), l'Accordo concluso tra Israele e Libano mediante uno scambio di lettere grazie alla mediazione degli Stati Uniti relativo alla delimitazione dei

⁴ Così reca l'art. IV: «1. Any dispute between the Parties arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled through diplomatic channels in a spirit of mutual understanding and cooperation in accordance with Article 33 of the Charter of the United Nations». Nei paragrafi successivi si prevede che, in caso di risorse naturali che si estendono dalla Zona economica esclusiva di una parte contraente in quella dell'altra parte contraente, le parti contraenti potrebbero cooperare (“could cooperate”) per raggiungere un accordo sulle modalità di sfruttamento di tali risorse (par. 2) e che se una parte contraente è impegnata in negoziati con un altro Stato al fine della delimitazione della propria Zona economica, essa è tenuta, prima del raggiungimento dell'accordo finale con l'altro Stato, a informare e a consultarsi con l'altra parte contraente (par. 3). Sul riferimento al negoziato diretto tra le parti mediante le espressioni “vie diplomatiche” o “canali diplomatici” e la riconducibilità ai metodi ‘diplomatici’ del negoziato, buoni uffici, mediazione, inchiesta e conciliazione, vedi G. PALMISANO, *Contributo allo studio dei metodi diplomatici per la soluzione delle controversie tra Stati*, Torino, 2019, in specie p. 13 s. e sulla trattazione relativa al negoziato, p. 23 ss.

rispettivi mari territoriali e delle rispettive zone economiche esclusive (Gerusalemme, 27 ottobre 2022-Baabda, 27 ottobre 2022), l'Accordo tra Grecia ed Egitto sulla delimitazione della zona economica esclusiva tra i due paesi (Il Cairo, 6 agosto 2020).

Gli Stati contraenti di tali accordi, tranne Israele, hanno ratificato la Convenzione sul diritto del mare e sono pertanto attualmente vincolati da essa⁵.

Per una migliore comprensione delle scelte operate nei predetti accordi di delimitazione in tema di soluzione delle controversie è tuttavia necessario verificare anche la posizione assunta da tali Stati rispetto al sistema di soluzione delle controversie previsto nella Convenzione sul diritto del mare.

Per quanto riguarda Cipro, esso non risulta avere effettuato la dichiarazione di opzione prevista dall'art. 287 rispetto al Tribunale internazionale del diritto del mare, Corte internazionale di giustizia, arbitrato regolamentato nell'Allegato VII e arbitrato speciale regolamentato nell'Allegato VIII per alcune categorie di controversie ivi previste, per cui si ritiene avere accettato l'arbitrato come disciplinato nell'Allegato VII (art. 287 par. 3 UNCLOS)⁶. Cipro non ha effettuato neppure la c.d. dichiarazione eccezionale prevista nell'art. 298 par. 1 lett. a) i) UNCLOS secondo cui uno Stato contraente può escludere, rispetto a uno o più procedimenti ad esito vincolante previsti nell'art. 287, le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni concernenti le delimitazioni degli spazi marittimi di cui agli articoli 15, 74 e 83 UNCLOS (ossia, mare territoriale, zona economica esclusiva e piattaforma continentale) che siano sorte dopo l'entrata in vigore della Convenzione⁷.

La Grecia ha reso al momento della ratifica la dichiarazione di opzione a favore del Tribunale internazionale del diritto del mare e ha effettuato in un momento successivo (16 gennaio 2015) la dichiarazione prevista nell'art. 298 con cui ha escluso, rispetto a tutti i procedimenti ad esito vincolante previsti nell'art. 287, tra le altre categorie di controversie, le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni concernenti le

⁵ Queste sono infatti le date delle rispettive ratifiche della Convenzione sul diritto del mare del 1982: Egitto (26 agosto 1983), Cipro (12 dicembre 1988), Libano (5 gennaio 1995) e Grecia (21 luglio 1995). Sulla Convenzione si segnala da ultimo A. DEL VECCHIO, R. VIRZO (eds), *Interpretations of the United Nations Convention on the Law of the Sea by International Courts and Tribunals*, Cham, 2019.

⁶ Così reca infatti l'art. 287 par. 3 UNCLOS: «A State Party, which is a party to a dispute not covered by a declaration in force, shall be deemed to have accepted arbitration in accordance with Annex VII».

⁷ Così reca infatti l'art. 298 par. 1 lett. a) i) UNCLOS: «When signing, ratifying or acceding to this Convention or at any time thereafter, a State may, without prejudice to the obligations arising under section 1, declare in writing that it does not accept any one or more of the procedures provided for in section 2 with respect to one or more of the following categories of disputes: (a) (i) disputes concerning the interpretation or application of articles 15, 74 and 83 relating to sea boundary delimitations, or those involving historic bays or titles». La disposizione prosegue statuendo che in tal caso, qualora una siffatta controversia sorga dopo l'entrata in vigore della Convenzione e non venga raggiunto entro un tempo ragionevole un accordo tra le parti mediante negoziato, lo Stato interessato accetta la sottoposizione alla procedura della conciliazione c.d. obbligatoria prevista nell'Allegato V sezione 2; in tal caso deve essere esclusa da tale sottoposizione qualsiasi controversia implicante necessariamente una considerazione concorrente di controversie non risolte riguardanti la sovranità o altri diritti su un territorio continentale o insulare. Su tale procedura di conciliazione vedi, tra gli altri, U. VILLANI, *La conciliazione nelle controversie internazionali*, Napoli, 1989, p. 170 ss. nonché più in generale, p. 175 ss.; G. PALMISANO, *op. cit.*, p. 121 e p. 127 e, con specifico riferimento alla procedura della conciliazione c.d. obbligatoria nell'affare *Timor Leste/Australia* che ha condotto alla stipulazione di un trattato di delimitazione del confine marittimo tra i due Stati vedi G. LE MOLI, J.E. VIÑUALES, *A Foundational Experiment: the Timor Leste-Australia Conciliation*, in CH. TOMUSCHAT, M. G. KOHEN (eds), *Flexibility in international dispute settlement: conciliation revisited*, Leiden-Boston, 2020, p. 156 ss.

delimitazioni degli spazi marittimi di cui agli articoli 15, 74 e 83 UNCLOS e le controversie relative a baie storiche o titoli storici⁸.

L'Egitto al momento della ratifica ha dichiarato la scelta a favore dell'arbitrato, sebbene tale scelta risulti superflua stante il disposto dell'art. 287 par. 3 UNCLOS e in data successiva (16 febbraio 2017) ha effettuato la dichiarazione prevista nell'art. 298 con cui ha escluso, in maniera identica alla Grecia, rispetto a tutti i procedimenti ad esito vincolante previsti nell'art. 287, tutte le controversie previste nell'art. 298 par. 1 lettere a), b) e c) tra cui quelle relative all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni concernenti le delimitazioni degli spazi marittimi di cui agli articoli 15, 74 e 83 UNCLOS e le controversie relative a baie storiche o titoli storici (art. 298 par. 1 lett. a) i) UNCLOS)⁹.

Quanto al Libano esso non risulta aver effettuato alcuna dichiarazione di opzione di cui all'art. 287 né la dichiarazione eccettuativa di cui all'art. 298 in ordine alle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni concernenti le delimitazioni degli spazi marittimi di cui agli articoli 15, 74 e 83 UNCLOS e le controversie relative a baie storiche o titoli storici (art. 298 par. 1 lett. a) i) UNCLOS). Ne consegue che nell'ambito del sistema di soluzione delle controversie previsto nella Convenzione il Libano, per effetto del predetto art. 287 par. 3 UNCLOS si considera avere accettato l'arbitrato quale procedimento ad esito vincolante nel cui ambito di giurisdizione rientrano anche le controversie relative alla delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale.

Alla luce di quanto precede si può meglio intendere la portata delle disposizioni concernenti la soluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione contenute nei predetti accordi di delimitazione.

Per quanto riguarda l'Accordo di delimitazione della zona economica esclusiva tra Cipro ed Egitto (Il Cairo, 17 febbraio 2003) va detto che nell'ambito del sistema di soluzione delle controversie di cui alla Convenzione sul diritto del mare il procedimento applicabile in generale tra le parti è costituito dall'arbitrato ma al contempo, a partire dalla data della dichiarazione eccettuativa egiziana, risultano escluse dai procedimenti ad esito vincolante di cui all'art. 287 UNCLOS le controversie relative alle delimitazioni degli spazi marittimi di cui agli articoli 15, 74 e 83 UNCLOS e le controversie relative a baie storiche o

⁸ Così reca il testo della dichiarazione greca: «Pursuant to article 298, paragraph 1, of the United Nations Convention on the Law of the Sea, the Hellenic Republic declares that it does not accept any of the procedures provided for in Part XV, section 2, with respect to the following disputes: a) disputes concerning the interpretation or application of articles 15, 74 and 83 relating to sea boundary delimitations, or those involving historic bays or titles; b) disputes concerning military activities, including military activities by government vessels and aircraft engaged in non-commercial service, and disputes concerning law enforcement activities in regard to the exercise of sovereign rights or jurisdiction excluded from the jurisdiction of a court or tribunal under article 297, paragraph 2 or 3; c) disputes in respect of which the Security Council of the United Nations is exercising the functions assigned to it by the Charter of the United Nations, unless the Security Council decides to remove the matter from its agenda or calls upon the parties to settle it by the means provided for in this Convention».

⁹ Così reca il testo della dichiarazione egiziana: «1. The Government of the Arab Republic of Egypt declares that, pursuant to article 298 paragraph 1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea signed on 10 December 1982, it does not accept any of the procedures provided for in section 2 of part XV of the Convention with respect to all the categories of disputes specified in article 298, paragraph 1 (a), (b) and (c) of the Convention. 2. This declaration shall be effective immediately».

titoli storici con la conseguente applicazione della disciplina prevista nel medesimo art. 298 par. 1 lett. a) i) UNCLOS¹⁰.

L'Accordo tuttavia prevede, con apposita clausola, in caso di controversie tra le parti contraenti relative alla sua attuazione (*implementation*) il ricorso al negoziato (*diplomatic channels*) e, in caso di mancata soluzione della controversia entro un termine ragionevole, l'arbitrato (art. 4) così confermando la scelta desumibile dall'art. 287 par. 3 rispetto ad ambedue gli Stati contraenti¹¹. Va precisato che in quest'ultimo caso non sarà applicabile, salvo diverso accordo tra le parti, la disciplina dettagliata prevista nell'Allegato VII alla Convenzione sul diritto del mare, basata sul ricorso unilaterale e sulla predisposizione di meccanismi atti a superare la eventuale mancata cooperazione dell'altra parte contraente nella costituzione del collegio arbitrale¹², disciplina che peraltro risulta esclusa stante la dichiarazione eccezionale egiziana in ordine alle controversie relative alla delimitazione degli spazi marittimi, alle baie storiche e a titoli storici. È pertanto configurabile nell'Accordo l'esistenza di un obbligo *de contrabendo* quanto alla stipulazione del compromesso arbitrale, in caso di mancata soluzione della controversia mediante negoziato entro un termine ragionevole.

Nell'Accordo tra Cipro e Libano sulla delimitazione delle zone economiche esclusive (Beirut, 17 gennaio 2007) l'art. 4 è formulato in maniera identica all'Accordo del 2003 tra Cipro ed Egitto con la medesima portata da attribuire in ordine alla previsione dell'arbitrato. Tuttavia, stante la inapplicabilità dell'Accordo a causa della mancata ratifica libanese, resta impregiudicata per la soluzione di eventuali controversie tra i due Stati relative alla delimitazione delle zone economiche esclusive l'applicabilità del sistema ad esito vincolante previsto nella Convenzione sul diritto del mare che nel caso di specie si basa sull'arbitrato previsto nell'Allegato VII stante l'assenza di apposite dichiarazioni di opzione (art. 287 par. 3 UNCLOS) e della mancanza di dichiarazione eccezionale (art. 298 par. 1 lett. a) i) da parte dei due Stati contraenti¹³.

Il successivo Accordo di delimitazione della zona economica esclusiva tra Cipro e Israele (Nicosia, 17 dicembre 2010) reca nel preambolo un richiamo alle disposizioni della Convenzione relative alla Zona economica esclusiva, sebbene Israele non partecipi alla Convenzione. Nell'art. 4 si prevede che in caso di controversie tra le parti contraenti relative all'interpretazione o alla sua attuazione (*implementation*) si utilizzi il negoziato

¹⁰ Vedi sopra la nota 7.

¹¹ Così reca l'art. 4: «(a) Any dispute arising from the implementation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels in a spirit of understanding and cooperation. (b) In case the two Parties do not settle the dispute within a reasonable period of time through diplomatic channels, the dispute will be referred to arbitration».

¹² Vedi in argomento A. CALIGIURI, *L'arbitrato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare*, Napoli, 2018 e, più in generale, U. VILLANI, *Arbitrato fra Stati*, in *Digesto Discipline pubblicistiche*, I, Torino, 1987, p. 338 ss.

¹³ In proposito l'art. 5 dell'Accordo prevedeva che esso era 'subject to ratification according to the constitutional procedures in each country' e stabiliva la sua entrata in vigore allo scambio delle ratifiche: «1. This Agreement is subject to ratification according to the constitutional procedures in each country. 2. This Agreement shall enter into force upon the exchange of the instruments of ratification». Il motivo della mancata ratifica libanese è dovuto alla mancata consultazione da parte di Cipro in ordine alla modifica della linea mediana unitaria prevista nell'Accordo di Cipro con Israele con una conseguente diminuzione delle acque territoriali libanesi in violazione dell'art. 1 lett. d) che prevedeva l'intesa delle parti contraenti in ordine a «any further improvement on the positional accuracy of the median line»: vedi in proposito Middle East Economic Survey: <https://www.mees.com/2012/9/28/op-ed-documents/cyprus-lebanon-cyprus-israel-offshore-delimitation/f994d750-6d1a-11e7-9675-d5a0b0510107>.

(*diplomatic channels*) e, anche in questo caso, in assenza di soluzione della controversia entro un termine ragionevole, il ricorso all'arbitrato (art. 4) con la esplicita previsione della necessità al riguardo di un apposito ulteriore accordo tra le parti¹⁴.

Nell'Accordo concluso tra Israele e Libano concluso, come si è detto, mediante uno scambio di lettere con la mediazione degli Stati Uniti relativo alla delimitazione dei rispettivi mari territoriali e delle rispettive zone economiche esclusive (Gerusalemme, 27 ottobre 2022-Baabda, 27 ottobre 2022) non vi è alcun riferimento alla Convenzione sul diritto del mare del 1982 il che può risultare comprensibile stante la mancata partecipazione di Israele e degli Stati Uniti alla Convenzione¹⁵.

La clausola relativa alla soluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'attuazione (*implementation*) dell'Accordo contenuta nella sezione 4A reca che occorre procedere attraverso "discussion facilitated by the United States"¹⁶. In proposito è da condividere la tesi per cui tale formulazione può includere «anything from direct or indirect consultation, negotiation, mediation, and/or even expert determination»¹⁷.

Tale soluzione costituisce un evidente riflesso della modalità di conclusione dell'accordo stante l'assenza di rapporti diplomatici tra Libano e Israele tra i quali, tra l'altro, non risulta neppure delimitato il confine terrestre tra i due Stati¹⁸.

¹⁴ Così reca l'art. 4: «(a) Any dispute arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels in a spirit of understanding and cooperation. (b) In the event that the two Parties do not settle the dispute within a reasonable period of time through diplomatic channels in accordance with paragraph (a) above, the dispute will be referred to arbitration. The terms of reference and the procedure of the arbitration shall be determined by the Parties, by mutual agreement, prior to the commencement of the arbitration».

¹⁵ Vedi in argomento di recente: *The U.S. Position on the U.N. Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, in *International Law Studies*, Office of the Staff Judge Advocate, U.S. Indo-Pacific Command, vol. 27, 2021: <https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2949&context=ils>.

¹⁶ Exchange of letters constituting a maritime agreement between the State of Israel and the Lebanese Republic (with letters, 18 October 2022) (Jerusalem, 27 October 2022, and Baabda, 27 October 2022: <https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/IsraelLebanonExchangeLetters.pdf>. L'accordo risulta entrato in vigore alla medesima data del 27 ottobre 2022.

¹⁷ Vedi C. YIALLOURIDES, N.A. IOANNIDES, R.A. PARTAIN, *Some Observations on the Agreement between Lebanon and Israel on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone*, October 26, 2022, in www.ejiltalk.org. Per considerazioni relative alla problematica costituzionale interna libanese e israeliana vedi A. FAKHRY, *Legal Aspects of the Lebanon-Israel Maritime Boundary Agreement*, April 2023: <https://www.kasde/documents/265308/22468008/Legal+Aspects+of+the+Lebanon+-+Israel+Maritime+Boundary+Agreement.pdf/b6b14dfc-0139-407e-b8c3-cbba114dbbf?version=1.0&t=1684751917535>, in specie p. 18 s. che conclude nel senso per cui: «There are question-marks relating to the validation of the agreement per Lebanese internal constitutional rules. In Israel, a judicial pronouncement has cleared the way for the treaty under national law.» Sull'esame della costituzionalità dell'accordo ad opera della Corte suprema di Israele nell'imminenza delle elezioni poi vinte dall'opposizione guidata da Netanyahu, vedi Y. SHANY, *International Law of the Sea meets Israeli Constitutional Law: the new Israeli-Lebanese Maritime Border Agreement*, January 9, 2023, 8:31 AM: <https://www.lawfaremedia.org/article/international-law-sea-meets-israeli-constitutional-law-new-israeli-lebanese-maritime-border>.

¹⁸ Il contesto si presenta poi ulteriormente complicato dalla situazione della Palestina, presente, come è noto, alle Nazioni Unite come Stato osservatore non membro in base alla risoluzione dell'Assemblea generale 67/19 del 29 novembre 2012. Più di recente con la risoluzione L.30/Rev. 1 adottata il 9 maggio 2024 con 143 voti a favore, 9 contrari e 25 astenuti (tra cui l'Italia) l'Assemblea ha riconosciuto la Palestina come «qualificata ai fini della membership ... e dovrebbe pertanto essere ammessa alla membership alle Nazioni Unite» (par. 1) «conseguentemente raccomandando al Consiglio di sicurezza di riconsiderare favorevolmente questione» (par. 2) con adozione di ulteriori modalità di partecipazione della Palestina ai lavori dell'Assemblea generale, delle conferenze internazionali convocate sotto gli auspici dell'Assemblea o di altri organi delle Nazioni Unite nonché delle conferenze delle Nazioni Unite (par. 3) senza che ciò implichi, nella sua veste di

Quanto all'Accordo di delimitazione concluso dalla Grecia con l'Egitto (Il Cairo, 6 agosto 2020), preceduto da un accordo concluso con l'Italia (Atene, 9 giugno 2020), va osservato quanto segue.

Grecia ed Egitto, che per effetto dell'art. 287 par. 5 risultano avere accettato l'arbitrato stante la mancata identità nella scelta del procedimento (rispettivamente, Tribunale internazionale del diritto del mare e arbitrato) come statuito nell'art. 287 par. 5 UNCLOS, come si è visto, hanno ambedue escluso dal sistema ad esito vincolante della Convenzione sul diritto del mare, anche se in date diverse, le controversie relative alla delimitazione degli spazi marittimi di cui agli articoli 15, 74 e 83. Nell'art. 3 dell'Accordo gli Stati contraenti hanno previsto esclusivamente il negoziato (*diplomatic channels*) quale procedimento di soluzione delle controversie relative all'interpretazione del medesimo¹⁹.

Merita di essere evidenziata in proposito la differente disciplina contenuta nell'Accordo di delimitazione concluso alcuni mesi prima tra Grecia e Italia in cui, in maniera identica a quanto previsto in precedenza nell'accordo bilaterale sulla delimitazione delle zone di piattaforma continentale appartenenti a ciascuno dei due Stati (Atene, 24 maggio 1977), si prevede in caso di controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, l'obbligo del ricorso al negoziato e, in caso di mancanza di soluzione entro quattro mesi dalla data di notifica della richiesta di avvio del negoziato ad opera di una delle parti, la sottoposizione della controversia alla Corte internazionale di giustizia mediante ricorso unilaterale o ad ogni altra istanza internazionale scelta di comune accordo (art. 4)²⁰.

Stato osservatore, l'attribuzione del diritto di voto nell'Assemblea generale o la sua presentazione di candidature agli organi delle Nazioni Unite (annesso alla risoluzione lett. l). Lo Stato di Palestina ha aderito alla Convenzione sul diritto del mare il 2 gennaio 2015, con effetto dal 1° febbraio 2015 senza avere effettuato né la dichiarazione di opzione prevista dall'art. 287 UNCLOS per cui si intende avere scelto l'arbitrato quale procedimento ad esito vincolante ex art. 287 par. 3 UNCLOS né la dichiarazione c. d. eccezzuativa ex art. 298 par. 1 lett. a) i) UNCLOS in ordine alle controversie relative alla interpretazione o all'applicazione degli articoli 15, 74 e 83 della Convenzione in tema di delimitazione del mare territoriale, zona economica esclusiva e piattaforma continentale di Stati con coste adiacenti od opposte. La Palestina ha poi reso una Dichiarazione il 24 settembre 2019 relativa ai propri confini marittimi concernenti il mare territoriale, la zona contigua, la Zona economica esclusiva e la piattaforma continentale in cui, tra l'altro, invitava tutti gli Stati, società o istituzioni ad astenersi dallo svolgimento di qualsiasi lavoro o attività all'interno dei predetti spazi marittimi in assenza di preventivo accordo con lo Stato di Palestina e si riservava il proprio diritto ad essere indennizzato per lo sfruttamento illegale di risorse naturali e di qualsiasi altre risorse sfruttate nel corso degli anni. A tale Dichiarazione ha fatto seguito una contestazione da parte dell'Egitto con propria Dichiarazione del 31 dicembre 2019 e da parte di Israele con una Nota Verbale del 14 gennaio 2020 quest'ultima per assenza di statualità in capo alla Palestina e per contrasto con accordi israelo-palestinesi esistenti: vedi *Law of the Sea Bulletin* n. 102 p. 22 e p. 25. Dopo la Dichiarazione del 24 settembre 2019 lo Stato di Palestina, più di recente (12 aprile 2022), ha poi inoltrato al Segretario generale delle Nazioni Unite una Nota Verbale in cui, oltre a ribadire la protesta circa l'asserita illegalità delle attività svolte nei propri spazi marittimi e a riservarsi il diritto ad essere indennizzato per lo sfruttamento non autorizzato e per i danni arrecati all'ambiente marino, si è premurato di ricordare che in caso di sovrapposizione dei propri spazi marittimi con spazi marittimi pretesi da altri Stati gli accordi di delimitazione «shall take place on the basis of principles of international law, including equity, and with reference to UNCLOS and jurisprudence of both the International Court of Justice and the International Tribunal of the law of the Sea, in order to achieve an equitable solution»: vedi *Law of the Sea Bulletin* n. 109, p. 19.

¹⁹ L'art. 4 dell'Accordo reca una curiosa statuizione alla stregua della quale non è ammessa denuncia, recesso o sospensione dell'Accordo 'for any reason' (par. 1) e che una modifica è consentita solo su accordo delle parti contraenti (par. 2).

²⁰ Grecia e Italia per effetto delle rispettive dichiarazioni rese in base all'art. 287 risultano avere scelto, quale "medesimo procedimento" di cui al par. 4, il Tribunale internazionale del diritto del mare, ma ambedue in

3. Una valutazione complessiva

Si può a questo punto operare una valutazione complessiva delle scelte operate dagli Stati interessati ponendole a raffronto con il regime previsto nella Convenzione sul diritto del mare del 1982.

È evidente che tale raffronto non può avere luogo rispetto agli Stati che non risultano vincolati dalla Convenzione del 1982, ossia Turchia, Libia e Israele e agli accordi di delimitazione da essi conclusi. Negli accordi bilaterali conclusi da questi Stati (Memorandum di Intesa tra Turchia e Governo di Accordo Nazionale Libico del 2019, Accordo Cipro-Israele del 2010 e Accordo Israele-Libano del 2022), come si è visto, è previsto il negoziato quale procedimento di soluzione delle controversie con la implicita previsione, nell'Accordo israelo-libanese, di altri procedimenti diplomatici quali buoni uffici o mediazione ad opera degli Stati Uniti d'America. Solo nell'Accordo tra Cipro e Israele è previsto, oltre al negoziato, l'arbitrato in caso di mancata soluzione delle controversie mediante negoziato entro un termine ragionevole.

Rispetto agli accordi di delimitazione conclusi dagli altri Stati che sono tutti parti contraenti della Convenzione sul diritto del mare del 1982 (Cipro, Egitto, Libano, Grecia) occorre tenere presente la particolare situazione di ciascuno di questi Stati rispetto al sistema di soluzione delle controversie previsto nella Convenzione.

In primo luogo occorre rilevare la operatività rispetto ad essi delle disposizioni generali contenute nella sezione 1 della Parte XV, in particolare degli articoli 280 e 281 UNCLOS secondo cui la eventuale scelta ad opera delle parti di una controversia riconducibile alla Convenzione del 1982 di qualsiasi procedimento di soluzione pacifica impedisce il ricorso ai procedimenti di cui alla sezione 2 della Parte XV a meno che, nonostante il ricorso al procedimento prescelto (o ai procedimenti prescelti), la

date diverse (la Grecia il 16 gennaio 2015 e l'Italia al momento della ratifica, ossia il 13 gennaio 1995) hanno escluso, mediante la dichiarazione prevista nell'art. 298, rispetto a tutti i procedimenti ad esito vincolante previsti nell'art. 287, le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni concernenti le delimitazioni degli spazi marittimi di cui agli articoli 15, 74 e 83 UNCLOS e le controversie relative a baie storiche o titoli storici. È da ritenere che la disposizione dell'Accordo italo-greco del 2020 sebbene nel testo inglese parli di 'diplomatic means' - e non di 'diplomatic channels' come nell'Accordo italo-greco del 1977 sulla delimitazione della piattaforma continentale preso come riferimento per la determinazione della linea di delimitazione - potendo far pensare ai 'procedimenti diplomatici' e non al solo negoziato faccia in realtà riferimento solo a quest'ultimo. Una innovazione di così ampia portata è da escludere e non si può ritenere voluta dai negoziatori sia per la difformità rispetto al precedente Accordo del 1977 e sia per i termini utilizzati nel testo italiano che reca 'canali diplomatici' e nel testo greco che riporta la 'diplomatiki odos'. Sul ricorso unilaterale previsto nell'art. 4 dell'Accordo vedi A. CANNONE, *Il sistema di soluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione sul diritto del mare*, in A. CALIGIURI, I. PAPANICOLOPULU, L. SCHIANO DI PEPE, R. VIRZO (a cura di), *Italia e diritto del mare*, Napoli, 2023, p. 99 ss., in specie p. 114 e nota 40 e sulla redazione della dichiarazione italiana prevista nell'art. 298 UNCLOS che non contempla anche le controversie relative all'applicazione della Convenzione vedi pure A. CANNONE, *op. cit.*, p. 112.

controversia non sia stata risolta e sempre che le parti non abbiano inteso escludere il ricorso a ulteriori procedimenti²¹.

Fatta questa precisazione si può comunque procedere ad un raffronto tra le scelte operate dagli Stati negli accordi di delimitazione rispetto alla disciplina ad essi applicabile sulla base degli articoli 287 e 298 UNCLOS.

Cipro, che come si è visto ha stipulato ben tre accordi di delimitazione nel Mediterraneo orientale (Cipro-Egitto del 2003, Cipro-Libano del 2007 e Cipro-Israele del 2010) nell'ambito del sistema ad esito vincolante previsto nella Convenzione del 1982 risulta avere accettato l'arbitrato quale procedimento ad esito vincolante senza avere escluso da tale sistema le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni concernenti le delimitazioni degli spazi marini di cui agli articoli 15, 74 e 83 della Convenzione, ossia mare territoriale, zone economica esclusiva e piattaforma continentale.

È pertanto con coerenza che ha inserito e accettato negli accordi di delimitazione da esso conclusi, oltre al negoziato, l'arbitrato in caso di mancata soluzione della controversia entro un termine ragionevole.

Per quanto riguarda l'Egitto, pur avendo scelto al momento della ratifica l'arbitrato quale procedimento ad esito vincolante nell'ambito del sistema della Convenzione del 1982, ha successivamente effettuato nel 2017 la dichiarazione eccezionale prevista nell'art. 298 rispetto alle controversie relative alla delimitazione degli spazi marini. Per tale motivo, laddove nell'Accordo del 2003 con Cipro è previsto prima il ricorso al negoziato e poi, in caso di mancata soluzione della controversia entro un termine ragionevole, l'arbitrato, nell'Accordo concluso dall'Egitto con la Grecia nel 2020 è contemplato esclusivamente il negoziato e non pure l'arbitrato, atteso che anche la Grecia ha effettuato in un momento successivo alla ratifica, ossia nel 2015, la dichiarazione di esclusione dai procedimenti ad esito vincolante delle controversie relative alla delimitazione degli spazi marini.

Infine, per quanto riguarda il Libano, che nell'ambito del sistema della Convenzione sul diritto del mare risulta avere accettato l'arbitrato senza escludere le controversie relative alla delimitazione degli spazi marini, negli accordi di delimitazione che ha concluso, da un lato, oltre al negoziato, risulta avere scelto l'arbitrato (Accordo Cipro-Libano del 2007 tuttavia non entrato poi in vigore) e dall'altro, nell'Accordo concluso con Israele del 2022, ossia con uno Stato non vincolato dalla Convenzione sul diritto del mare del 1982, ha accettato oltre al negoziato altri procedimenti diplomatici (per es. buoni uffici, mediazione) assicurati da uno Stato terzo, gli Stati Uniti d'America.

Alla luce di quanto precede si profilano le seguenti considerazioni finali.

Gli Stati che non risultano vincolati dalla Convenzione sul diritto del mare e dal sistema ad esito vincolante in essa previsto negli accordi bilaterali di delimitazione conclusi da essi hanno previsto, ad eccezione di quanto previsto nell'Accordo Cipro-Israele del 2010, esclusivamente il negoziato (Accordo Turchia-Governo di Accordo Nazionale Libico del 2019) o il negoziato ed altri procedimenti diplomatici (Accordo Israele-Libano del 2022).

²¹ Vedi in argomento R. VIRZO, *Il regolamento delle controversie nel diritto del mare: rapporti tra procedimenti*, Padova, 2008, p. 153 ss., in specie p. 161 ss. Sulla necessità che le circostanze previste negli articoli 281 e 282 UNCLOS come ostative all'applicazione della sezione 2 della Parte XV della Convenzione risultino in maniera manifesta sia consentito il rinvio a A. CANNONE, *La controversia tra Irlanda e Regno Unito nell'affare Mox Plant*, in *Studi in onore di Vincenzo Starace*, vol. I, Napoli, 2008, p. 43 ss., in specie p. 49.

Gli Stati contraenti della Convenzione sul diritto del mare nella formulazione delle clausole relative alla soluzione delle controversie contenute negli accordi bilaterali di delimitazione degli spazi marini da essi conclusi hanno assunto una posizione coerente in ordine alla scelta dei procedimenti prevedendo, oltre al negoziato, l'arbitrato qualora non abbiano fatto la dichiarazione eccezzuativa prevista nell'art. 298 UNCLOS in ordine alle controversie relative alla delimitazione degli spazi marini (Accordo Cipro- Egitto del 2003, Accordo Cipro-Libano del 2007) persino in un caso in cui l'altro Stato contraente non risulta vincolato dalla Convenzione sul diritto del mare (Accordo Cipro-Israele del 2010).

Qualora poi nell'ambito del sistema della Convenzione sul diritto del mare sia stata effettuata in un momento successivo alla ratifica la dichiarazione eccezzuativa prevista nell'art. 298 rispetto alle controversie relative alla delimitazione degli spazi marini, come accaduto per la Grecia (16 gennaio 2015) e l'Egitto (16 febbraio 2017), gli Stati in questione nell'accordo di delimitazione concluso successivamente a tali date hanno previsto, in sintonia con tale scelta, solo il negoziato e non pure l'arbitrato (Accordo Grecia-Egitto del 2020).